



CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA – BRENO REGOLAMENTO FONDO DI ROTAZIONE

Nell'ambito del Fondo di Rotazione sono individuati i seguenti nuovi criteri e modalità di assegnazione dei finanziamenti:

ART. 1 Soggetti destinatari

Tutti i Comuni membri, Comunità Montane, Associazioni con personalità giuridica, Enti morali che perseguono finalità sociali, Società con personalità giuridica e senza scopo di lucro.

ART. 2 Oggetto dei finanziamenti

I finanziamenti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalità pubbliche o di interesse pubblico, perseguite dagli Enti:

- la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;
- l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;
- l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili;
- gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti dalla legislazione vigente.

ART. 3 Forme di intervento

1. **Fondo ordinario** fino ad un importo massimo di € 77.468,00= nel quadriennio, rimborsabile in dieci anni, in rate semestrali costanti gravate del 2% per rimborso spese di gestione, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'erogazione anche parziale del fondo.

Sulle somme dovute, in caso di ritardo nel pagamento dovrà essere corrisposta una mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento.

2. **Fondo speciale** diretto a finanziare interventi di carattere comprensoriale in ambito sociale a favore di Enti non commerciali, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Cooperative e Società senza scopo di lucro.

Il finanziamento di ogni singolo intervento non può superare il 50% del totale del fondo speciale previsto all'apposito stanziamento di spesa del bilancio annuale così come specificato nella relazione previsionale e programmatica o nel P.E.G.

La durata del finanziamento è decennale, gravato del 2% per rimborso spese di gestione. Il rimborso avviene con rate costanti semestrali nei termini previsti all'art. 7.

L'intervento dovrà favorire lo sviluppo sociale del territorio. A tal fine il richiedente dovrà sottoscrivere un accordo con l'Ente che preveda diretti benefici a favore dei cittadini del territorio del Consorzio B.I.M.

3. **Mutui assunti con il Credito sportivo**: il contributo è pari all'1% del capitale mutuato con il Credito Sportivo attraverso la FEDERBIM in base alla convenzione che la stessa Federazione ha stipulato con il Credito Sportivo e a cui il Consorzio ha aderito. **Il contributo è a fondo perduto** in conto interessi.

4. **Mutui assunti dai Comuni con Istituti di Credito**: il Consorzio riconosce un contributo a fondo perduto sugli interessi nella misura dell'Euribor 3 mesi base 365 – Liquidazione degli interessi trimestrale – sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa DD.PP o da altri Istituti di Credito nelle misure massime di seguito indicate:

- Importo massimo del finanziamento per il quale è riconosciuto il contributo in c/interessi € 80.000,00=
- L'impegno dell'Ente è annuale e corrisponde per ciascun Comune richiedente alla quota interessi relativa a 5 anni.
- Dopo il primo anno, l'assunzione annuale di nuovi impegni è subordinata alla disponibilità della relativa postazione di bilancio.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consorzio eroga in unica soluzione l'annualità del contributo in c/interessi a fondo perduto con riferimento al periodo di competenza.

ART. 4 Procedure di assegnazione

L'Ente interessato deve inoltrare preliminarmente la richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento, la forma di finanziamento prescelta ed il fabbisogno finanziario.

Il funzionario responsabile provvede all'istruzione e perfezionamento della pratica e, valutata la regolarità determina la concessione del finanziamento allo scadere di ogni quadrimestre nell'ambito del P.E.G.

ART. 5 Revoca della concessione

L'Ente beneficiario, che entro un anno non abbia attivato il finanziamento assegnato definitivamente, decade automaticamente dalla concessione.

ART. 6 Garanzie

1. I finanziamenti possono essere garantiti:
 - a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti;
 - b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;
 - c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purchè sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuuario alla scadenza stabilita dietro semplice notifica dell'inadempienza, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuuario.
2. Il Consorzio B.I.M. può accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuuario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuuario.
3. Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti del Consorzio B.I.M. e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto".

ART. 7 Erogazioni

I finanziamenti sono somministrati, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del Segretario o del responsabile del procedimento/servizio, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto finanziamento.

I beneficiari dei finanziamenti potranno in ogni momento estinguere anticipatamente il finanziamento contratto versando al B.I.M. le residue semestralità di ammortamento, attualizzate secondo le percentuali previste per ogni singolo intervento.

ART. 8 Utilizzo parziale/devoluzione

- 1 . E' consentito l'utilizzo parziale o totale del finanziamento concesso, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.

2. E' consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che:
- a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
